

COMUNE DI AQUILA D'ARROSCIA

***REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
PUBBLICO DI FOGNATURA COMUNALE***

***ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 7 DEL 16/04/2009***

INDICE GENERALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento pag. 4
- Art. 2 Definizioni pag. 4
- Art. 5 Obbligo di immissione in pubblica fognatura pag. 6

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI ALLACCI

- Art. 4 Obbligo di allaccio pag. 6
- Art. 5 Domanda di allaccio pag. 6
- Art. 6 Casi particolari pag. 7
- Art. 7 Autorizzazioni pag. 8
- Art. 8 Lavori di allaccio pag. 8
- Art. 9 Proprietà dei manufatti pag. 9
- Art. 10 Manutenzioni pag. 9
- Art. 11 Norme tecniche degli allacci pag. 9
- Art. 12 Controlli sugli allacci pag. 11

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

- Art. 13 Ambito di applicazione pag. 11
- Art. 14 Scarichi ammissibili al civile pag. 12
- Art. 15 Domanda di autorizzazione pag. 12
- Art. 16 Autorizzazione allo scarico pag. 13
- Art. 17 Impianti di trattamento/depurazioni pag. 13
- Art. 18 Contatori pag. 14
- Art. 19 Limiti di accettabilità pag. 14
- Art. 20 Scarichi vietati pag. 15

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 Canone per il servizio di fognatura e depurazione pag. 16
- Art. 22 Canone per gli approvvigionamenti autonomi pag. 16
- Art. 23 Opere oggetto di sanatoria edilizia pag. 16
- Art. 24 Atti amministrativi pag. 16
- Art. 25 Oneri istruttori pag. 17
- Art. 26 Sanzioni pag. 17
- Art. 27 Norma di rinvio pag. 17
- Art. 28 Decorrenza e variazioni del regolamento pag. 17

Allegato pag. 18

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento riguarda gli scarichi delle acque che recapitano nelle pubbliche fognature ovvero ad esse indirettamente collegate a mezzo di condutture pubbliche o private. La regolamentazione è finalizzata ad una corretta prevenzione e controllo dell'inquinamento delle acque.
2. Esso ha per oggetto:
 - a. la disciplina e le norme tecniche per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere di allacciamento alle pubbliche fognature degli insediamenti civili e produttivi;
 - b. le disposizioni per l'iter procedurale per il rilascio dell'autorizzazione degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi nelle pubbliche fognature;
 - c. i sistemi di controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura relativamente ai limiti di accettabilità e funzionalità;
 - d. la regolamentazione degli scarichi indiretti;
 - e. le immissioni vietate.
3. Sono esclusi dal presente Regolamento tutti gli scarichi degli insediamenti civili o produttivi che non recapitano in pubblica fognatura.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per

rete fognaria: sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale.

La fognatura può essere "separata" quando la rete fognaria è costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta e al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

Secondo il loro utilizzo le fognature sono così definite:

- a. **Fognolo**: tubazione che fa confluire le acque delle singole utenze fino all'allacciamento alla fogna;
- b. **Fogna**: raccoglie le acque dei fognoli dai pozzetti e/o caditoie pubbliche o private, convogliandole ai collettori delle acque bianche o nere;
- c. **Collettore**: raccoglie le acque provenienti dalle fogne, per farle confluire nel recapito finale;
- d. **Depuratore**: sistema atto a ridurre il carico inquinante organico ed inorganico delle acque reflue, mediante processi fisiomeccanici e/o biologici e/o chimici.

"pubbliche fognature": le canalizzazioni per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale costruite o che vengono realizzate dal Comune nell'ambito del proprio territorio comunale.

Esse di norma sono localizzate in spazi pubblici o di uso pubblico e comprendono tubazioni, pozzetti, impianti di sollevamento, valvole, scarichi di emergenza e quant'altro necessario al loro funzionamento.

La manutenzione del sistema fognario spetta al Comune che si avvarrà di mezzi propri e/o di Imprese specializzate nel settore.

“scarico”: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione

“acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano o da attività domestiche (c.d. scarichi civili)

“acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento(c.d. scarichi industriali)

“acque reflue urbane”: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato

“insediamento civile”: uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile sono considerate insediamenti civili.

“stabilimento industriale”: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico

“scarichi esistenti”: quelli relativi ad acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare d'appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue industriali che alla stessa data erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo.

Articolo 3 - Obbligo di immissione in pubblica fognatura

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale n° 43/95 è fatto obbligo di immettere le acque reflue domestiche, industriali e urbane, provenienti da insediamenti civili o produttivi, in pubblica fognatura con le modalità, prescrizioni e limitazioni di cui al presente Regolamento.

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI ALLACCI

Articolo 4 - Obbligo di allaccio

1. Qualsiasi insediamento esistente, civile o produttivo, se sito ad una distanza inferiore ai 150 metri lineari dalla pubblica fognatura e con un dislivello inferiore a 10 metri tra la fognatura e la quota dell'insediamento stesso, ha l'obbligo di allacciarsi alla fognatura Comunale, previo ottenimento della prescritta autorizzazione.
2. Per gli immobili di nuova costruzione le suddette distanze sono determinate in metri lineari 300 di distanza e metri 20 di dislivello.
3. Nel caso che il Comune realizzi una nuova canalizzazione, ovvero amplii o modifichi radicalmente quelle esistenti, gli insediamenti civili e/o produttivi, situati alla distanza e dislivello di cui al primo comma, hanno l'obbligo di allacciarsi alla nuova fognatura entro sei mesi dalla comunicazione ufficiale del Comune.
4. Qualora un insediamento civile o produttivo sia allacciato alla civica fognatura, senza la prescritta autorizzazione ai fini della regolarità allo scarico, il proprietario dell'immobile interessato dovrà comunque presentare, entro otto mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'istanza e relativi elaborati di cui all'art. 5 del Regolamento stesso.
5. L'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura si intende riferito sia alla canalizzazione delle acque reflue domestiche sia a quella delle acque reflue industriali e/o urbane qualora esistenti.
6. Possono essere esentati dall'obbligo di allaccio quegli insediamenti che ne facciano richiesta in caso di notevoli impedimenti tecnici e/o eccessivi oneri finanziari di allaccio; l'istanza dovrà essere supportata da idonea documentazione atta a dimostrare dette condizioni.

Articolo 5 - Domanda di allaccio

1. Il proprietario di un insediamento, sia civile che produttivo, suo Procuratore Legale, o Amministratore in carica ovvero Legale Rappresentante, è tenuto a richiedere l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di allaccio alla fognatura comunale.
2. Detto soggetto assume a tutti gli effetti la figura di titolare dell'allaccio.
3. La domanda in carta legale corrente deve contenere i seguenti dati:
 - a. cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio del soggetto titolare dell'allaccio;

- b. indicazione del tipo di insediamento da cui proviene lo scarico (domestico o industriale);
 - c. breve descrizione delle opere per le quali viene richiesta l'autorizzazione (natura e portata dello scarico e ogni altra informazione atta a individuarne le caratteristiche);
 - d. cognome, nome, codice fiscale e domicilio del progettista.
4. A corredo della domanda devono essere allegati, in triplice copia, i seguenti elaborati progettuali sottoscritti da tecnico abilitato alla libera professione e dal richiedente:
- a. corografia (estratto carta tecnica regionale) scala 1:5000 con l'individuazione della zona oggetto di intervento;
 - b. planimetria generale in scala 1:500 o 1:2000 con l'indicazione del tracciato del collettore di allacciamento;
 - c. pianta piano terra e tipo dell'edificio e/o insediamento in scala 1:100 con l'indicazione della distribuzione della rete fognaria bianca e nera ivi compreso i condotti ed il pozzetto di allacciamento alla fognatura comunale;
 - d. sezioni longitudinali del condotto di allacciamento con la fognatura pubblica, con tutti i particolari di collegamento in scala 1:100 con l'indicazione del diametro delle tubazioni e la pendenza;
 - e. particolare dei pozzetti di ispezione;
 - f. relazione tecnica illustrativa dell'intervento.
5. Ad integrazione potranno essere richiesti ulteriori disegni od elementi tecnici che saranno ritenuti necessari.
6. Nelle autorizzazioni saranno contenute le modalità, eventuali prescrizioni, ed i tempi per l'inizio e ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non potrà, in ogni caso, essere superiore a mesi sei dalla data di notifica dell'autorizzazione e quello di ultimazione ad un anno dalla medesima data. I termini potranno essere prorogati solo per fatti estranei alla volontà del titolare.
7. Qualora non venga rispettato il termine per l'inizio dei lavori, l'autorizzazione si intende scaduta e conseguentemente priva di validità. In tal caso il titolare deve presentare istanza di rinnovo, ovvero di rilascio di nuova autorizzazione nel caso di mutate norme regolamentari in materia.
8. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare deve presentare istanza diretta ad ottenere nuova autorizzazione per la parte da ultimare.
9. Le autorizzazioni sono rilasciate fatti salvi i diritti di terzi e l'autorizzazione di altri Enti o condomini. Nel caso sia necessario utilizzare fognoli privati esistenti, il richiedente deve produrre, congiuntamente alla domanda di autorizzazione, l'autorizzazione del proprietario del fognolo interessato. Salvo giustificati motivi, di ordine tecnico, l'utilizzo di canalizzazioni altrui deve essere consentita al fine di agevolare il corretto smaltimento dei reflui. In caso di mancato accordo l'interessato può richiedere all'Autorità Giudiziaria l'istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 del Codice Civile.
10. In caso di successiva costruzione di una rete fognaria che consenta l'allacciamento diretto, il proprietario del fognolo privato può richiedere l'estinzione di detta servitù.

Articolo 6 - Casi particolari

1. Nel caso di interventi di recupero o di nuova edificazione, di insediamenti civili o produttivi esistenti, alla domanda di autorizzazione o concessione edilizia deve essere altresì allegato il progetto previsto all'art. 14 del presente Regolamento, necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura.
2. Il rilascio dell'atto con cui si assentono i lavori equivale all'autorizzazione all'allacciamento prevista dal presente Regolamento, purché venga espressamente richiamato nell'atto stesso.
3. Restano salvi il necessario parere, in sede istruttoria, dell'Ufficio Comunale competente agli allacci fognari e la necessità, se del caso, della separata autorizzazione allo scarico prevista al titolo III.
4. Non è ammissibile in ogni caso, per il regime autorizzativo di cui al presente Regolamento, la procedura di cui all'art. 2, comma 60, della legge 662/96.
5. Il rilascio del decreto di abitabilità o di agibilità di cui all'art. 221 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n° 1265 è subordinato al possesso delle autorizzazioni all'allaccio ed allo scarico in pubblica fognatura.
6. In ogni caso l'eventuale utilizzo di insediamenti a scopo civile e produttivo in assenza della prescritta autorizzazione all'allaccio o allo scarico costituisce violazione al presente Regolamento ed alle leggi vigenti in materia salvo che il fatto non costituisca reato penale.

Articolo 7 - Autorizzazioni

1. **Autorizzazione all'allaccio** L'allacciamento alla pubblica fognatura, di qualsiasi insediamento, sia civile che industriale, deve essere autorizzato dall'Ente proprietario della rete fognaria secondo la procedura prevista al titolo II del presente Regolamento. Per tutti gli allacciamenti in atto all'entrata in vigore del presente Regolamento, l'autorizzazione si intende tacitamente concessa anche se non formalizzata. L'ente proprietario ha comunque facoltà di verificare la rispondenza degli allacciamenti esistenti alle prescrizioni tecniche e alle condizioni indicate nel presente Regolamento.
2. **Autorizzazione allo scarico** Tutti gli scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti industriali, con recapito in pubblica fognatura, devono essere autorizzati dall'Ente proprietario della rete fognaria, con le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento. Per gli insediamenti domestici e assimilabili ai domestici, esistenti o nuovi, l'autorizzazione all'allaccio consente l'attivazione dello scarico delle acque, senza ulteriori autorizzazioni.

Articolo 8 - Lavori di allaccio

1. I lavori di allaccio devono essere eseguiti a regola d'arte, conformemente al progetto e alle modalità, prescrizioni e condizioni contenute nell'atto autorizzativo.

2. Devono essere, altresì, rispettate le normative urbanistiche nonché le norme in materia di inquinamento acustico e le prescrizioni regolamentari igienico edilizie.
3. L'interessato, nell'esecuzione dei lavori, oltre ad attenersi alle condizioni di cui ai commi che precedono, deve osservare i tempi stabiliti nell'atto autorizzativo, trascorsi i quali, l'atto stesso si intende inefficace.
4. I lavori di scavo, successivo riempimento e ripristino della pavimentazione stradale, dei marciapiedi e di qualsiasi altro manufatto connesso alle aree pubbliche e/o di uso pubblico devono essere effettuati a perfetta regola d'arte in modo da evitare pericoli per la pubblica incolumità ed impiegando materiali e tecniche indicate dal competente ufficio comunale.
5. Il Comune si riserva l'utilizzo, se del caso, di tutte le canalizzazioni ed i manufatti, collegati alla rete pubblica, che insistono nelle sedi stradali e marciapiedi di proprietà comunale.

Articolo 9 - Proprietà dei manufatti

1. La realizzazione dell'allacciamento è interamente a carico del richiedente e dovrà essere conforme al progetto autorizzato nonché alle eventuali prescrizioni disposte dal Comune.
2. La proprietà dei manufatti resta del richiedente che è obbligato ad eseguire qualsiasi opera manutentiva necessaria al buon funzionamento dell'allaccio fognario di cui è titolare, nonché a consentire le attività ispettive lungo la fascia su cui insiste la canalizzazione e relativi pozzetti.

Articolo 10 - Manutenzioni

1. Ogni titolare dell'insediamento allacciato alla pubblica fognatura ha obbligo di provvedere alla manutenzione degli impianti e delle relative condutture. In caso di guasto, o altro inconveniente, della fognatura che insiste in particolare su sede pubblica, e che non sia imputabile al Comune, l'interessato ha l'obbligo di intervenire immediatamente, a propria cura e spese, per l'eliminazione dell'inconveniente. In caso di inadempienza previo avviso scritto, interverrà il Comune; in tal caso l'interessato è tenuto a versare il costo dell'intervento determinato sulla base dei prezzi correnti indicati dal Comune.
2. Le opere di ordinaria manutenzione da eseguire agli allacci (pulizia e sostituzione tratto tubazione, ripristino pozzetto, sostituzione chiusino, griglia, sostituzione parti elettriche e/o trattamento o depurazione acque reflue) non sono soggette ad autorizzazione, salvo quanto prescritto dal Regolamento per la Manomissione suolo pubblico.
3. Se gli interventi di cui sopra interessano, in qualche modo, la fognatura pubblica, gli interessati dovranno dare comunicazione scritta al Comune dell'inizio di tali interventi e della loro natura.

Articolo 11 - Norme tecniche degli allacci

1. Gli allacci alla civica fognatura devono avvenire esclusivamente nei pozzetti della rete comunale; nel caso che l'allaccio, per l'eccessiva distanza dello scarico dal raccordo, sia

troppo oneroso, l'interessato può richiedere la realizzazione di un nuovo pozzetto sulla rete comunale. Detto pozzetto deve essere realizzato a sua cura e spese e diventerà di proprietà del Comune.

2. Nella posa delle tubazioni nel sottosuolo pubblico o sulle strade aperte al pubblico transito deve essere rispettata la profondità prevista dalle normative vigenti. In caso si verifichi l'impossibilità di rispettare tale profondità, le tubazioni dovranno essere protette da guaine in ghisa o acciaio; gli eventuali pozzetti devono avere pareti in CLS dello spessore minimo di cm. 20 ed i chiusini devono essere in ghisa carrabile sulla sede stradale ed in ghisa nei tratti pedonali.
3. I fognoli privati di collegamento con la fognatura comunale, per la parte che insiste su area privata, devono essere posati ad una profondità tale da garantire la resistenza ai carichi permanenti od accidentali, e devono essere rinfiancati con CLS dello spessore minimo di cm. 20.
4. Il diametro dei fognoli deve essere adeguato alla portata dei reflui da smaltire; il tratto finale di immissione nella pubblica fognatura ovvero il tratto in area pubblica o d'uso pubblico non può essere inferiore a 200 mm. e superiore a quello del collettore comunale, salvo espressa deroga dell'Ufficio Tecnico Comunale da indicare nel provvedimento autorizzativo.
5. I fognoli devono avere una pendenza non inferiore al 2%, pareti lisce e impermeabili, devono essere innestati a regola d'arte al fine di evitare perdite. Le tubazioni in cemento e/o fibrocemento per le reti nere sono tassativamente vietate.
6. Le cadute verticali sia delle acque bianche che delle nere, devono essere dotate alla base di idoneo pozzetto di ispezione. Non sono ammesse tubazioni delle acque nere, poste esternamente alle facciate degli edifici; le stesse devono essere inserite all'interno dei muri ovvero coibentate e rivestite in muratura.
7. Le canalizzazioni delle acque bianche devono avere pozzetti del tutto indipendenti da quelle nere. E' escluso il transito di dette tubazioni in un unico pozzetto anche nel caso di raccordi dotati di tappo di ispezione.
8. I pozzetti di ispezione devono essere del tipo a scorrimento continuo, realizzati in calcestruzzo o mattoni pieni, il fondo ricavato dal mezzo tubo tagliato o raccordato alle pareti con adeguata pendenza. Devono garantire l'impermeabilità sia interna che esterna, il chiusino deve essere in ghisa; sono espressamente vietati chiusini in calcestruzzo. Nelle zone carrabili sono ammessi esclusivamente chiusini in ghisa.
9. I pozzetti di ispezione devono essere collocati ad ogni confluenza di più canalizzazioni e ad ogni variazione di quota. Devono, altresì, avere dimensioni tali da consentire interventi manutentivi e di controllo.
10. Le tubazioni delle acque bianche devono essere dimensionate, compatibilmente alla portata delle acque superficiali da smaltire in pubblica fognatura e, in ogni caso, l'immissione del tratto finale in fognatura ovvero il tratto in aree pubbliche o d'uso pubblico deve avere un diametro minimo di mm. 300, salvo espressa deroga dell'Ufficio Tecnico Comunale da indicare nel provvedimento autorizzativo.
11. Non possono essere eseguiti allacci di acque bianche in pozzetti muniti di griglie e nelle caditoie.
12. In casi particolari e per un miglioramento del sistema di smaltimento, detto Ufficio Tecnico Comunale potrà impartire eventuali prescrizioni tecniche.
13. Le nuove reti tecnologiche o il rifacimento di quelle esistenti per l'allacciamento di acque di tipo produttivo, devono essere realizzate separatamente dagli scarichi di acque

bianche e nere. Esse devono essere collegate direttamente alla fognatura comunale, previo idoneo pozzetto di campionamento. Quelle esistenti devono essere munite di pozzetto prima della confluenza nei fognoli privati.

14. Gli scarichi di emergenza provenienti da impianti tecnologici a circuito chiuso devono rispettare le norme tecniche di cui sopra. Il pozzetto di campionamento deve essere del tipo a stramazzo ed accumulo, atto a permettere il prelievo dei campioni.
15. Le acque di prima pioggia devono essere raccolte in apposite vasche di accumulo e scaricate nella fognatura nera comunale, previo eventuale trattamento nel caso non rientrino nei vigenti parametri di accettabilità.
16. Le piazzole scoperte destinate al lavaggio normale di autovetture non possono superare i 30 mq., devono essere delimitate da un cordolo perimetrale dell'altezza minima di cm. 15, e nella zona di accesso, deve essere posta in opera una griglia per la raccolta delle acque, ed il convogliamento delle stesse nell'impianto di trattamento prima dell'immissione in pubblica fognatura.
17. Qualora i reflui di un insediamento, per problemi di dislivelli, non possono essere scaricati nella pubblica fognatura, gli interessati devono provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione di un idoneo impianto di sollevamento, dimensionato in funzione della quantità di acqua da smaltire.

Articolo 12 - Controlli sugli allacci

1. La verifica del rispetto alla normativa vigente in materia di scarichi in pubblica fognatura e dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento spetta al Comune.
2. L'azione sanzionatoria prevista dalle vigenti normative e dal presente Regolamento sarà effettuata dall'apposito Settore Tecnico competente del Comune.
3. Le verifiche saranno essenzialmente finalizzate ad accertare eventuali scarichi assoggettati all'obbligo di allaccio, nel prescrivere determinate modalità tecniche in sede di autorizzazione, a riscontrare irregolarità o difformità dagli atti autorizzativi, e/o a far eseguire i lavori d'ufficio a spese dell'interessato e/o a disporre l'interruzione degli scarichi.
4. Per il controllo degli scarichi il Comune si avvale della locale A.R.P.A.L. e dell'ufficio Igiene Pubblica dell'A.S.L.
5. Tali organi tecnici sono autorizzati ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi e civili tutte le verifiche per l'accertamento delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi, il rispetto di limiti di accettabilità previsti della legge e del presente Regolamento, l'osservanza e la conformità delle opere eseguite su base autorizzativa o quant'altro ai fini della tutela dell'inquinamento.
6. In sede di sopralluoghi possono essere effettuate misurazioni, analisi, prove, campionamenti o quant'altro si rende necessario ai fini dell'accertamento.
7. Gli eventuali campionamenti possono essere effettuati senza preavviso al titolare dello scarico, ma con l'obbligo di informare quest'ultimo dell'inizio delle analisi al fine di consentirne la presenza, con l'eventuale assistenza di un consulente tecnico.
8. Allo scopo di consentire il controllo degli scarichi gli stessi devono essere muniti di idoneo pozzetto di ispezione che consenta il campionamento delle acque reflue, prima dell'immissione nella pubblica fognatura.
9. Resta salva l'attività di vigilanza e controllo propria della Polizia Giudiziaria.

TITOLO III DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Articolo 13 - Ambito di applicazione

1. Sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente titolo i seguenti scarichi:
 - a. produttivi esistenti o nuovi di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
 - b. produttivi esistenti oggetto di interventi che vanno a mutare le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.
2. Ai sensi dell'art. 6, 1° comma, della legge Regionale 16 agosto 1995, n° 43, gli scarichi nelle pubbliche fognature di acque reflue domestiche esistenti e nuovi sono sempre ammessi, nei modi previsti dal vigente Regolamento.

Articolo 14 - Scarichi assimilabili al civile

1. Sono assimilate alle acque reflue domestiche (scarichi civili) le acque reflue:
 - a. proveniente da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b. provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2 e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006;
 - c. provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettera a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola con materia prima proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni;
 - d. aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dall'Allegato A della LR 29 del 13/08/2007 e ss.mm.ii., che si riporta in allegato al presente regolamento.
2. Le condizioni di cui sopra devono essere valutate prima di ogni trattamento depurativo e di ogni miscelazione con acque che non richiedono trattamenti.
3. Le attività di utilizzazione agronomica esercitate, sulla base dei criteri e delle norme tecniche stabilite con il D.M. 7/4/2006, dalle imprese di cui al precedente comma b) sono consentite purché siano garantiti la tutela dei corpi idrici, la produzione da parte degli effluenti di un effetto concimante/ammendante sul suolo, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche. L'autorizzazione all'utilizzo agronomica degli effluenti da allevamenti è rilasciata dalla Provincia entro 90 giorni dalla ricezione delle richieste.

Articolo 15 - Domanda di autorizzazione

1. Il titolare dell'attività da cui originano gli scarichi indicati dall'art. 13 comma 1 del presente Regolamento, prima dell'attivazione degli stessi, deve presentare domanda di autorizzazione al Comune.
2. La domanda in carta legale corrente deve contenere i seguenti dati:
 - a. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente;
 - b. titolo di legale rappresentante della ditta interessata con i dati identificativi della stessa, nonché il numero di iscrizione alla CCIAA e l'attività svolta;
 - c. indicazione dell'immobile interessato con i relativi dati toponomastici e catastali di riferimento;
 - d. le fonti di approvvigionamento idrico con le relative quantità;
 - e. i volumi dei reflui scaricati, in quantità giornaliera e annua;
 - f. la descrizione dell'eventuale sistema di trattamento o depurazione delle acque;
 - g. l'indicazione del sistema di misurazione delle acque da scaricare.
3. A corredo della domanda devono essere allegati in triplice copia i seguenti elaborati progettuali sottoscritti da tecnico abilitato alla libera professione:
 - a. corografia (estratto carta tecnica regionale) scala 1:5000 con l'individuazione dell'insediamento interessato nonché estratto catastale;
 - b. planimetria generale in scala 1:500 o 1:2000;
 - c. pianta piano tipo dell'insediamento in scala 1:100 con l'indicazione, differenziata con apposita colorazione, dei diversi tipi di acque (blu per le acque meteoriche, giallo quelle civili, rosso quelle produttive e verdi quelle di prima pioggia), l'ubicazione dei vari pozzetti di ispezione e di campionamento e degli impianti di depurazione;
 - d. relazione tecnica che illustri i sistemi di smaltimento di cui al precedente punto, nonché le lavorazioni che si effettuano nell'insediamento;
 - e. certificazioni di analisi degli scarichi;
 - f. copia dell'autorizzazione all'allaccio alla civica fognatura.
4. In sede istruttoria della domanda potrà essere richiesta ulteriore documentazione a corredo della pratica e potranno essere svolti gli eventuali accertamenti del caso.

Articolo 16 - Autorizzazione allo scarico

1. L'Ufficio competente Comunale, per l'istruttoria della pratica e dell'autorizzazione allo scarico, si può avvalere dell'A.R.P.A.L., dell'A.S.L. secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.
2. La finalità dell'istruttoria è quella del rispetto dei limiti di accettabilità riportati all'art. 25 del presente Regolamento.
3. L'autorizzazione deve essere rilasciata nel termine di 90 giorni dalla data di protocollo dell'istanza; detto termine si intende sospeso per il tempo necessario all'istruttoria da parte degli Organi Tecnici di supporto indicati al 1° comma. In attesa degli accertamenti e/o sopralluoghi dei competenti organi di controllo può essere rilasciata in via provvisoria l'autorizzazione allo scarico per un periodo non superiore a 90 giorni.
4. L'autorizzazione definitiva non potrà avere durata superiore a quattro anni ed il rinnovo dovrà essere richiesto almeno un anno prima della scadenza. La mancata richiesta di rinnovo è motivo di decadenza dell'autorizzazione.

5. In relazione alla particolarità dell'insediamento e dei relativi scarichi, l'Ufficio competente Comunale ha la facoltà di introdurre nell'autorizzazione eventuali condizioni e prescrizioni finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e funzionalità degli scarichi. L'autorizzazione deve, altresì, prevedere il rispetto dei limiti di accettabilità fissati D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, dall'art. 19 del presente Regolamento o quelli eventualmente individuati dalla normativa regionale..
6. Nel caso di inosservanza delle condizioni, obblighi e prescrizioni, contenute nell'atto autorizzativo ovvero delle norme di cui al presente Regolamento, si procederà a:
 - a. diffidare il titolare dello scarico a provvedere, entro congruo termine, ad eliminare gli inconvenienti e/o irregolarità riscontrati;
 - b. revocare l'autorizzazione, anche nel caso di mancata osservanza della diffida di cui al punto precedente; in entrambi i casi i relativi provvedimenti dovranno essere notificati al titolare dell'autorizzazione o, comunque, ad un rappresentante della Ditta e/o proprietario dell'immobile.
7. In caso di intervenuta variazione del titolare dello scarico si deve presentare istanza al Comune per la voltura dell'autorizzazione. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare l'avvenuta cessazione, anche parziale, dello scarico.

Articolo 17 - Impianti di trattamento/depurazioni

1. Ai fini del raggiungimento dei limiti di accettabilità di cui all'art. 19 del presente Regolamento gli scarichi produttivi, prima di essere immessi in pubblica fognatura, devono subire un processo di pretrattamento mediante l'utilizzo di idonei impianti di depurazione o quant'altro. Detti impianti devono essere mantenuti in perfetta efficienza; in caso di loro manutenzione si dovrà interrompere lo scarico in modo da evitare possibili fonti di inquinamento.
2. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra determina l'applicazione delle relative sanzioni, salvo che il fatto non costituisca reato penale.

Articolo 18 - Contatori

1. Tutti gli insediamenti civili o produttivi, che non adducono acqua dal Civico Acquedotto, sono tenuti, a propria cura e spese, ad installare un contatore per la misurazione delle acque prelevate. Sono esclusi da tale obbligo i proprietari dei fondi che estraggono acque sotterranee esclusivamente per usi domestici (compreso annaffiamento orti e giardini ed abbeveraggio bestiame).
2. I coltivatori che utilizzano acque per uso agricolo sono tenuti a denunciare le acque prelevate al Comune ed alla Provincia.
3. Gli insediamenti produttivi che approvvigionano acqua dal Civico Acquedotto, sono tenuti ad installare idonei contatori atti a rilevare la portata degli scarichi industriali.
4. Corre l'obbligo per i titolari degli scarichi di registrare le letture a scadenza mensile.
5. In relazione alle caratteristiche qualitative delle acque da scaricare, possono essere imposti strumenti che consentano il rilevamento continuo della quantità delle acque stesse. I suddetti strumenti di misura devono essere accessibili, in qualsiasi momento, per il controllo da parte degli organi di cui all'art. 12 del presente Regolamento e devono essere installati a cura e spese dei titolari degli scarichi.

Articolo 19 - Limiti di accettabilità

1. **1. Scarichi acque reflue domestiche** – tali scarichi sono sempre ammessi in pubblica fognatura nell'osservanza delle norme del presente Regolamento
2. **2. Scarichi acque reflue industriali** - *gli scarichi immessi in pubblica fognatura devono essere conformi ai limiti di emissione indicati* nella tabella 3 – allegato 5 alla parte III^A del D.lgs. n° 152/2006. Gli scarichi di sostanze pericolose provenienti da particolari processi produttivi non possono superare i limiti previsti dalla Tab. 3/a dell'allegato 5 alla parte III^A del D.Lgs. 152/2006.
3. I limiti di accettabilità come definiti nei precedenti commi, non possono essere conseguiti mediante diluizione degli scarichi parziali provenienti dai cicli di lavorazione con acque di lavaggio, di raffreddamento o prelevate allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.
4. Sulle canalizzazioni di convogliamento di tali scarichi, devono essere installati appositi pozzetti di campionamento e ispezione prima della confluenza nello scarico terminale al fine di consentire l'esecuzione di controlli sugli scarichi parziali stessi che dovranno rispettare i limiti tabellari prima della confluenza nello scarico terminale.

Articolo 20- Scarichi vietati

1. E' tassativamente vietato scaricare (direttamente o indirettamente) nelle pubbliche fognature le sotto indicate sostanze:
 - benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e, comunque, sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o di infiammabilità del sistema fognario;
 - ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e, comunque, contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, stracci, piume, paglie, peli, cannicci, ecc.), anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;

- reflui con temperatura superiore ai 35° C;
 - oli esausti;
 - fanghi e residuati da cicli di lavorazione e di risulta da trattamenti di depurazione (di origine industriale o civile), o da processi di potabilizzazione, nonché i liquami di origine civile provenienti dallo svuotamento di sistemi di smaltimento individuali o dalla pulizia di tratti della rete fognante;
 - sostanze solide, filamentose o viscoso in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - reflui comunque potenzialmente pericolosi per la salute del personale operante nelle reti fognanti e negli impianti di trattamento;
 - i bagni di sviluppo e fissaggio e i reagenti esausti provenienti da laboratori connessi ad attività di analisi chimiche e merceologiche (è ammesso solo lo scarico delle acque di lavaggio delle vetrerie e delle attrezzature di laboratorio);
 - gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria (per esempio, case di cura, ospedali, pronto soccorsi, case a lunga degenza, laboratori di analisi cliniche e microbiologiche, ecc. esclusi studi dentistici e medici e case di riposo), devono munirsi di idoneo dispositivo di pulizia atto ad eliminare le parti grossolane (cioè con dimensione lineare superiore a centimetri uno) dei reflui scaricati nelle pubbliche fognature e di un idoneo sistema di disinfezione. La concentrazione del cloro attivo che residua negli scarichi deve rispettare i limiti di accettabilità previsti per l'impianto pubblico di depurazione a cui confluisce la relativa fognatura. Idoneo trattamento di disinfezione deve essere, altresì, espletato sugli scarichi derivanti dai reparti per malattie infettive, prima della loro immissione nella rete fognaria.
2. E', inoltre, tassativamente vietato scaricare le acque reflue domestiche o industriali, (c.d. acque nere), nella rete di collettamento delle acque meteoriche di dilavamento (c.d. acque bianche)

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 Canone per il servizio di fognatura e depurazione

1. Nelle more di attuazione del servizio idrico integrato e relativa determinazione del corrispettivo previsto dalla legge 5.1.94, n. 36, per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili o produttivi, è dovuto da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo apposite tariffe, ai sensi degli articoli 16, 17 e 17 bis della legge 319/76.
2. Le tariffe vengono stabilite e aggiornate periodicamente dal Comune, secondo le disposizioni delle leggi vigenti e quelle che saranno emanate in materia.

3. Per gli insediamenti civili la tariffa è formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura e depurazione e si applica secondo le disposizioni di legge vigenti.
4. Tale canone viene riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.
5. Il canone per gli insediamenti produttivi viene commisurato alla qualità e quantità delle acque scaricate, secondo la formula tipo elaborata con il D.P.R. 24.5.77, fatte salve le ulteriori disposizioni normative che verranno emanate in materia.
6. Per la determinazione del canone, entro il 31 marzo di ogni anno, gli insediamenti produttivi devono presentare all'Ufficio Competente del Comune sui moduli da questo predisposti apposita denuncia sulla quantità e qualità delle acque scaricate, che comunque deve indicare:
 - a. i quantitativi d'acqua prelevati e quelli scaricati. In assenza di idonei strumenti di misurazione dei volumi effettivamente scaricati, installati sugli scarichi terminali e/o di adeguata documentazione che quantifichi i mancati scarichi rispetto ai volumi prelevati, il canone si applica sui volumi prelevati ai sensi della Delibera della Regione Liguria 10.10.79, n. 126, fatte salve le ulteriori disposizioni normative in materia emanate successivamente.
 - b. gli elementi qualitativi dell'acqua scaricata, con particolare riferimento ai parametri COD, BOD e Solidi Sospesi.

Articolo 22 - Canone per gli approvvigionamenti autonomi

1. Gli insediamenti produttivi o civili che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti autonome rispetto al Pubblico Acquedotto (per esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, ecc.), entro il 31 dicembre di ogni anno devono fare denuncia della quantità - e per gli insediamenti produttivi anche della qualità - delle acque scaricate.
2. Il canone viene determinato sulla base della denuncia eventualmente aggiornata d'ufficio.

Articolo 23 - Opere oggetto di sanatoria edilizia

1. Conformemente alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 06027/26 del 09.09.86, le opere oggetto di sanatoria edilizia ai sensi delle leggi 47/1985 e 724/94, qualora producano scarichi di acque reflue, debbono osservare le norme vigenti in materia di inquinamento ambientale e quelle previste dal vigente Regolamento.
2. Pertanto prima del rilascio del decreto di abitabilità o agibilità occorre che gli interessati regolarizzino gli allacci e relativi scarichi adeguandosi, se del caso, alla normativa vigente e al presente Regolamento; sia nel caso di regolarizzazione di opere già realizzate, sia nel caso di allacci da eseguire dovrà essere prodotta la documentazione di cui ai titoli II e III.

Articolo 24 - Atti amministrativi

Le autorizzazioni, gli atti amministrativi, i certificati o attestazioni concernenti fatti o situazioni

disciplinate dal presente Regolamento sono rilasciati dal Sindaco del Comune o suo delegato.

Articolo 25 - Oneri istruttori

1. Le autorizzazioni all'allacciamento ed allo scarico sono subordinate al versamento, da parte del richiedente, di una quota che sarà stabilita dal Comune con apposito provvedimento, a compenso delle spese tecniche e generali di istruttoria e di verifica della pratica.
2. Nel caso di sopralluoghi preventivi di accertamento, analisi di laboratorio, verifica o quant'altro, il titolare dello scarico o il richiedente, è tenuto a versare le somme ed i relativi oneri sostenuti e sostenendi dal Comune entro 60 giorni dalla data della richiesta, sulla base dei costi rendicontati.
3. Nel caso dell'esecuzione di lavori di ufficio per inadempienza del soggetto obbligato, il relativo importo da addebitare a carico dell'inadempiente verrà determinato sulla base dei prezzi correnti indicati dal Comune.

Articolo 26- Sanzioni

1. Le violazioni e l'inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento sono sanzionate conformemente al regolamento approvato con deliberazione Consiliare.
2. L'importo delle sanzioni sarà stabilito, secondo la natura e la gravità, con separato provvedimento della Civica Amministrazione.
3. Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali stabilite dalla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 27 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa statale e Regionale vigente in materia.

Articolo 28 - Decorrenza e variazioni del regolamento

Il presente Regolamento, da applicare su tutto il territorio comunale, viene adottato ai sensi della Legge Regionale 16.08.1995, n° 43.

ALLEGATO
Assimilabilità degli scarichi a civili (art.14)

L. R. 29 DEL 13/08/2007 – Allegato A

SCHEDA 1 - ATTIVITÀ LE CUI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI SONO ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE A PRESCINDERE DA QUALUNQUE SOGLIA DIMENSIONALE

ATTIVITÀ CHE SCARICANO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 101, COMMA 7 LETT. e) D.LGS. 152/06	NOTE
Produzione dei prodotti di panetteria	
Produzione per esclusiva vendita diretta di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti e pasticceria conservata	
Produzione per esclusiva vendita diretta di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	
Produzione per esclusiva vendita diretta di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, tè e caffè	
Alberghi, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, collegi e case coloniche	
Case di riposo a carattere residenziale	3
Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico, studi odontoiatrici ed odontotecnici, laboratori di analisi	2, 3
Ristoranti (anche self service), trattorie, rosticcerie, gastronomie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine	1
Bar, caffè, enoteche, bottiglierie	
Produzione per esclusiva vendita diretta di gelato	
Discoteche, sale da ballo, sale da gioco	
Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	
Palestre, piscine, stabilimenti idrotermali	
Parrucchieri e studi estetici	
Trasformazione, preparazione per esclusiva vendita diretta di prodotti alimentari	

NOTE

1. obbligo di cessione, come rifiuti, degli oli alimentari usati
2. reattivi, reagenti, prodotti analizzati, smaltiti come rifiuti ai sensi de D.Lgs. 152/06 parte IV;
3. rispetto della normativa vigente sui rifiuti sanitari (DPR 254/03)

SCHEDA 2 - ATTIVITÀ LE CUI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI SONO ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE NEL RISPETTO DELLA SOGLIA DIMENSIONALE INDICATA

ATTIVITÀ SVOLTA NELL'INSEDIAMENTO	SOGLIA DIMENSIONALE
Produzione non finalizzata all'esclusiva vendita diretta di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti e pasticceria conservata	<= 4 addetti
Produzione non finalizzata all'esclusiva vendita diretta di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	<= 4 addetti
Produzione non finalizzata all'esclusiva vendita diretta di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, tè e caffè	<= 4 addetti
Produzione di gelato	<= 2 addetti
Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari	dotazione idrica annua massima 500 mc (con medie mensili non superiori a 100 mc)

SCHEDA 3 – VALORI LIMITE PER L'ASSIMILABILITÀ

PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	LIMITE
Temperatura	°C	≤30
Colore		Non percettibile dopo diluizione 1:40 su spessore di 10 cm
Portata	mc/giorno	≤15
	mc/anno	≤2.000
pH		compreso 5,5 - 9,5
materiali grossolani		assenti
Solidi sospesi totali (2)	mg/ l	≤700
BOD 5	mg/ l	≤400
COD	mg/ l	≤900
Rapporto COD/ BOD 5		≤2,5
Azoto ammoniacale	mg/ l come NH 4+	≤40
Azoto totale	mg/ l come N	≤60
Fosforo totale	mg/ l come P	≤30
Grassi ed oli animali e vegetali	mg/ l	≤40
Tensioattivi totali	mg/ l	≤15

per le restanti sostanze valgono i limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del d.lgs.152/99, colonna per gli scarichi in acque superficiali